



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

ALDO MORO

IN DATA 1.8.2018, PRESSO IL RETTORATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

CONSIDERATO che, in data 31.5.2018, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di "Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL, anno 2018 – Personale di categoria B, C, D";

VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 21.6.2018, ha espresso parere favorevole alla ipotesi negoziale di cui trattasi e ha certificato la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta del 25.6.2018, di autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in parola,

STIPULANO

L'ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

IN MATERIA DI

"DESTINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA A CARATTERE INDENNITARIO RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, FONDO EX ART.63 CCNL, ANNO 2018 – PERSONALE DI CATEGORIA B,C,D"

FIRMATO LE DELEGAZIONI TRATTANTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

IN MATERIA DI

“DESTINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA A CARATTERE INDENNITARIO RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, FONDO EX ART.63 CCNL, ANNO 2018 – PERSONALE DI CATEGORIA B,C,D”

ART. 1

(Voci di spesa)

1. Premesso che

- nella seduta del 4.5.2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricertificato il Fondo ex art. 63 (già ex art.87) del vigente C.C.N.L., anno 2018, per un importo pari a € 2.017.082,00;
- detto importo va ridotto di € 115.592,00 (quota annuale finalizzata al riassorbimento della spesa eccedente il limite legittimo del fondo, giusta nota del MEF in data 9.9.2016, prot.n. 71293);
- ne consegue che l'importo netto (ossia l'importo che si ricava sottraendo dalla somma di € 2.017.082,00 quella di € 115.592,00) è quindi pari a € 1.901.490,00;
- in data 15.01.2018 è stato stipulato il contratto collettivo integrativo in materia di *“Criteri di ripartizione della quota derivante da attività conto terzi e riservata al fondo comune di Ateneo – anni 2015-2016”*, utilizzando un importo del Fondo di cui sopra pari a € 326.790,14;
- l'importo fruibile per le voci di spesa a carattere indennitario per l'intero anno 2018 è quindi pari a € 1.574.700,00;
- in data 8.01.2018 è stato stipulato il contratto collettivo integrativo in materia di *“Proroga per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018 dell'efficacia del contratto collettivo integrativo – stipulato in data 28.6.2017 – in materia di trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63, personale di categoria B, C, D”*, salvo successivo congruaggio delle relative voci retributive;
- in data 17.04.2018 è stato stipulato il contratto collettivo integrativo in materia di *“Proroga per il periodo 01.04.2018 – 31.05.2018 dell'efficacia del contratto collettivo integrativo –*

stipulato in data 28.6.2017 – in materia di trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63, personale di categoria B, C, D”, salvo successivo congruaggio delle relative voci retributive,

le voci di spesa a carattere indennitario che vengono riconosciute, per l'anno 2018, al personale di cat. B, C, D sono le seguenti:

- a) indennità di responsabilità – posizioni organizzative e incarichi di responsabilità per l'attribuzione di funzioni specialistiche – art. 64, comma 2, lettera d), del vigente CCNL di comparto, per un importo pari a € 610.000,00;
 - b) indennità di disagio particolarmente rilevante, art. 64, comma 2, lettera c), del vigente CCNL di comparto, per un importo pari a € 23.320,00;
 - c) indennità accessoria mensile (IMA), art. 64, comma 5, del vigente CCNL, per un importo pari a € 645.179,21 (di cui € 549.356,00 quale somma già destinata nell'anno 2017 alla stessa voce indennitaria – art.64 comma 1 del CCNL vigente, ed € 95.823,21, quale ammontare complessivo di RIA e differenziale derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nel 2017);
 - d) indennità accessoria mensile con valutazione *obiettivi di performance organizzativa e individuale* (IMAV), art. 64, comma 2, lett. a) e b), del vigente CCNL, per un importo pari a € 208.129,79;
 - e) indennità di sportello d'interazione con lo studente – art. 42, comma 3, lettera a), per un importo pari a € 60.000,00;
 - f) indennità di rischio - art. 64, comma 2, lettera c), del vigente CCNL di Comparto per un importo pari a € 28.071,00.
2. La somma complessiva di cui alle predette voci di spesa è pari a € 1.574.700,00 [€ 1.901.490,00 - € 326.790,00 (importo impegnato con il C.C.I. del 15.01.2018) = € 1.574.700,00].

ART. 2

(Indennità di responsabilità – posizioni organizzative e incarichi di responsabilità per l'attribuzione di funzioni specialistiche – art. 64, comma 2, lettera d), del CCNL 2016-2018)

1. La somma di € 610.000,00 è destinata a retribuire gli incarichi di responsabilità di posizioni organizzative e gli incarichi di attribuzione di funzioni specialistiche, ai sensi dell'articolo art. 64, comma 2, lettera d), del vigente CCNL, formalmente assegnati dall'Amministrazione al personale di categoria B, C e D.
2. Le posizioni organizzative si concretano nella titolarità di processi organizzativo-gestionali e tecnici, relativi allo svolgimento di attività che comportano elevate capacità tecnico - professionali corrispondenti alla gestione di unità organizzative richiedenti il coordinamento e l'ottimizzazione di risorse umane e strumentali. L'incarico che forma oggetto di posizione organizzativa è investito del processo di assegnazione di obiettivi annuali e relativa valutazione.

3. Le posizioni organizzative sono le seguenti: Sezioni dell'Amministrazione centrale, Coordinamenti dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, Uffici del Rettorato, Staff di Direzione Generale, Unità Operative dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, Poli di Biblioteche, Strutture semplici (Strutture di supporto amministrativo per il raccordo e il coordinamento delle Scuole di Medicina e SMFN).
4. Gli incarichi di responsabilità per l'attribuzione di posizioni organizzative sono collocati, sulla base del punteggio ponderale definito dall'Amministrazione con criteri generali tradotti in valori numerici e con una procedura oggettiva, in tre fasce economiche, come di seguito evidenziato:

Responsabile di Sezione/Coordinatore di Dipartimento

Valore economico della posizione	Retribuzione per fascia	
	<i>I Fascia</i>	€ 6.590,00
	<i>II Fascia</i>	€ 4.590,00
	<i>III Fascia</i>	€ 2.590,00

Responsabile di Polo di Biblioteca

Valore economico della posizione	Retribuzione per fascia	
	<i>I Fascia</i>	€ 4.590,00
	<i>II Fascia</i>	€ 2.590,00
	<i>III Fascia</i>	€ 1.950,00

Responsabile di Ufficio del Rettorato

Valore economico della posizione	Retribuzione per fascia	
	<i>I Fascia</i>	€ 4.590,00
	<i>II Fascia</i>	€ 2.590,00
	<i>III Fascia</i>	€ 1.950,00

Responsabile di Staff della Direzione Generale

Valore economico della posizione	Retribuzione per fascia	
	<i>I Fascia</i>	€ 6.590,00
	<i>II Fascia</i>	€ 4.590,00

posizione	<i>III Fascia</i>	€	2.590,00
-----------	-------------------	---	----------

Responsabile di Unità operativa (Amministrazione Centrale/Dipartimento di Didattica e di Ricerca)

	Retribuzione per fascia		
Valore economico della posizione	<i>I Fascia</i>	€	2.590,00
	<i>II Fascia</i>	€	1.950,00
	<i>III Fascia</i>	€	1.500,00

Responsabile di Struttura Semplice (Struttura di supporto amministrativo per il raccordo e il coordinamento delle Scuole di Medicina e SMFN)

	Retribuzione per fascia		
Valore economico della posizione	<i>I Fascia</i>	€	4.590,00
	<i>II Fascia</i>	€	2.590,00
	<i>III Fascia</i>	€	1.950,00

5. Gli incarichi di responsabilità per l'attribuzione di funzioni specialistiche si concretizzano nella gestione di processi e/o di attività amministrativo-gestionali, contabili e tecnico-scientifiche-informatiche, a carattere trasversale, ritenute di particolare complessità e rilievo strategico e/o di particolare complessità tecnica, chiaramente distinte e caratterizzate rispetto all'ordinario svolgimento di compiti dovuti in relazione al proprio inquadramento professionale ad alla struttura di incardinazione. L'incarico di responsabilità di funzione specialistica può non comportare la gestione diretta di risorse umane.
6. Gli incarichi di responsabilità per l'attribuzione di funzioni specialistiche saranno retribuiti a valere sulle risorse indicate all'art 1, co, 1, lett. a) del presente contratto. A detti incarichi viene destinato l'importo di € 25.000,00, con il quale saranno retribuite massimo 16 figure di funzione specialistica, secondo le fasce di seguito elencate:

	Retribuzione per fascia		
Valore economico della posizione	<i>I Fascia</i>	€	1.950,00
	<i>II Fascia</i>	€	1.500,00

7. Ai fini del comma precedente, l'Amministrazione individua le funzioni specialistiche e la modalità di attribuzione dell'incarico e ne dà informativa in apposita riunione alle OO.SS. ed alla R.S.U..

8. Ove al titolare di incarico di responsabilità di posizione organizzativa sia attribuito un ulteriore incarico di funzione specialistica (c.d. *incarico a scavalco*), il compenso annuo lordo spettante è aumentato – in modo proporzionale al periodo di svolgimento – con una ulteriore indennità pari al 30% di quella stabilita per la fascia di appartenenza dell'incarico di funzione specialistica.
9. Ove al titolare di incarico di responsabilità di posizione organizzativa sia attribuito un ulteriore incarico di posizione organizzativa (c.d. *incarico a scavalco*) tra quelle individuate al predetto comma 3, il compenso annuo lordo spettante è aumentato – in modo proporzionale al periodo di svolgimento – con una ulteriore indennità pari al 30% di quella stabilita per la fascia di appartenenza di detto ulteriore incarico.
10. L'incarico di responsabilità di posizione organizzativa o di funzione specialistica è retribuito con una indennità annua, lorda, individuale, revocabile, corrispondente, secondo gli schemi di cui sopra, alla fascia riconosciuta dal Direttore Generale, ed attribuita in ragione di mese per n. 12 mensilità.
11. Ove qualunque incarico attribuito risulti svolto, nel corso del 2018, per un arco di tempo inferiore ad un anno, il compenso è attribuito proporzionalmente ai mesi di svolgimento. Per mese si intende un arco temporale pari o superiore a giorni quindici.
12. L'indennità accessoria di cui trattasi non compete per gli eventuali giorni di assenza senza retribuzione, nonché per i giorni di assenza per malattia, secondo la normativa vigente. In caso di stabile (almeno 3 mesi continuativi) sostituzione del dipendente titolare di incarico, l'indennità spetta al sostituto, a condizione che detta sostituzione risulti da atto formale.
13. Il 10% del compenso individuale per la copertura di incarico di responsabilità di posizione organizzativa/incarico di funzione specialistica spetta previa verifica annuale positiva dei risultati conseguiti rispetto alla performance, da rilevarsi con apposita scheda che sarà trasmessa alla Delegazione sindacale, secondo la normativa vigente. In caso di valutazione negativa, è previsto il tentativo di conciliazione.
14. Gli incarichi sono revocabili, con provvedimento motivato dell'Amministrazione, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati.
15. L'indennità di risultato non è decurtata da alcun tipo di assenza.

ART. 3

(Indennità di disagio particolarmente rilevante, art. 64, comma 2, lettera c), del CCNL 2016-2018)

1. La somma di € 23.320,00 è destinata a remunerare le condizioni di disagio particolarmente rilevanti connesse allo svolgimento di specifiche attività lavorative, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, lettera c), del vigente CCNL.
2. Ai fini del presente testo, si intende per attività lavorativa svolta in condizioni di disagio particolarmente rilevante una attività svolta, con carattere di continuità ed esclusività, in permanenti condizioni di difficoltà per le specifiche circostanze nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella assicurata da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle

diverse e particolari condizioni nelle quali può trovarsi la stessa figura professionale. Tale forma di disagio può anche essere rappresentata da una attività di lavoro che richieda una particolare variabilità di orario. L'indennità di disagio (riferita alla fattispecie di "Sede disagiata"), inoltre, è riconosciuta anche a favore dei dipendenti in servizio presso i plessi universitari ubicati, rispettivamente, nel territorio del comune di Valenzano, di Taranto - quartiere Paolo VI – e di Policoro, con esclusione dei custodi e dei residenti nei predetti comuni, in ragione delle carenze logistiche e strutturali caratterizzanti i medesimi plessi.

3. Sono considerate attività che si svolgono in condizioni di disagio particolarmente rilevante esclusivamente quelle di cui alle tipologie evidenziate nel prospetto di seguito riportato; lo svolgimento delle ridette attività è remunerato con l'importo individuale, lordo e mensile ivi indicato:

Tipologie	Strutture universitarie	Imp. indiv. mens.	Numero unità
Guida automezzi	Rettorato Dir. Appalti, Edilizia e Patrimonio	€ 120,00	2
Guida automezzi "Giro Posta"	Dir. Appalti, Edilizia e Patrimonio	€ 50,00	3
Portierato Palazzo Ateneo	Dir. Appalti, Edilizia e Patrimonio	€ 50,00	2
Pronto intervento per il funzionamento degli impianti del Palazzo Ateneo e Strutture circostanti - Policoro	Dir. Appalti, Edilizia e Patrimonio – Dipartimento di Sc. agro amb. e territoriali	€ 50,00	3
Cura e benessere degli animali. Manutenzione laboratori, locali e gabbie	Dipartimenti di ricerca e di didattica	€ 80,00	5
Sede disagiata - Valenzano, Taranto - Paolo VI – Policoro (con esclusione dei custodi e dei residenti nei predetti comuni)	Dip. Ric. e did. ubicati nel plesso "Valenzano" - Dipartimento di Sc. agro amb. e territoriali – Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali	€ 18,00	60

4. L'erogazione dell'indennità avverrà con cadenza mensile, e, salvo conguaglio da effettuare ogni sei mesi, per undici mesi l'anno.
5. L'indennità accessoria non compete per gli eventuali giorni di assenza senza retribuzione, nonché per i giorni di assenza per malattia, secondo la normativa vigente. In caso di nuove assunzioni o di cessazioni a qualunque titolo, in corso d'anno, la quota da corrispondere è proporzionale alle giornate di effettivo servizio svolte.

ART. 4

(Indennità mensile accessoria - IMA, art. 64, comma 5, del CCNL 2016-2018)

1. La somma di € 645.179,21 (di cui € 549.356,00 quale somma già destinata nell'anno 2017 alla stessa voce indennitaria – art.64 comma 1 del CCNL vigente, ed € 95.823,21 quale ammontare complessivo di RIA e differenziale derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nel 2017), ai sensi dell'art.64 comma 5, è destinata a remunerare l'indennità accessoria.
2. L'indennità è riconosciuta per dodici mensilità, in relazione alla categoria rivestita in ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni. La quota individuale è attribuita sulla base delle seguenti proporzioni:

personale di categoria B	coefficiente	1
personale di categoria C	coefficiente	1,1
personale di categoria D	coefficiente	1,2.
3. Fermo restando quanto sopra, in caso di nuove assunzioni o di cessazioni in corso di anno, la quota da corrispondere viene erogata per i mesi o frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio nell'anno 2018.
4. L'indennità non compete in caso di sciopero, per gli eventuali giorni di assenza senza retribuzione, nonché per i giorni di assenza per malattia, secondo la normativa vigente.

ART. 5

(Indennità mensile accessoria con valutazione - IMAV - obiettivi di performance organizzativa ed individuale, art. 64, comma 2, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018)

1. La somma di € 208.129,79 è destinata a remunerare l'indennità accessoria annua, lorda (IMAV- Indennità Mensile Accessoria con Valutazione), che, per l'anno 2018, è finalizzata a valorizzare il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, secondo la normativa vigente, nell'ambito di ciascuna delle Strutture organizzative, ai sensi dell'art. 64, comma 2, lett. a) e b), del vigente CCNL.
2. La predetta indennità si sostanzia in un compenso accessorio mensile individuale. Lo stesso non compete per gli eventuali giorni di assenza senza retribuzione, nonché per i giorni di assenza per malattia, secondo la normativa vigente. In caso di nuove assunzioni o di cessazioni

a qualunque titolo, in corso d'anno, la quota da corrispondere è proporzionale alle giornate di effettivo servizio svolte.

3. Il compenso individuale è attribuito sulla base delle seguenti proporzioni:
 - personale di categoria B coefficiente 1
 - personale di categoria C coefficiente 1,1
 - personale di categoria D coefficiente 1,2.
4. Il compenso individuale è corrisposto, per la quota parte pari al 90%, in ragione di mese per n. 12 mensilità. La rimanente quota parte del 10% spetta previa verifica annuale positiva dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati alla Struttura di rispettiva afferenza, da rilevarsi con apposita scheda che sarà trasmessa alla Delegazione sindacale, secondo la normativa vigente.
5. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai responsabili di posizioni organizzative e di funzioni specialistiche.
6. Qualora gli incarichi di cui al precedente comma siano ricoperti in ragione di frazione d'anno, l'indennità di cui al presente articolo viene erogata per la frazione residua.

ART. 6

(Indennità di sportello d'interazione con lo studente - art. 42, comma 3, lett. a) del CCNL 2016-2018)

1. La somma di € 60.000,00 è destinata a remunerare l'indennità accessoria, da retribuire in un'unica soluzione, di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a) del CCNL, per il diretto miglioramento dei servizi dedicati agli studenti; detta indennità è rivolta a favore del personale che risulti impegnato in attività organizzate (ricevimento, informazione, orientamento e assistenza agli studenti) in orari di lavoro prestabiliti con rapporto diretto e continuativo con l'utenza studentesca (c.d. sportello), per almeno 10 "turni / sportello" in ragione di mese; il turno minimo allo sportello è di 2 ore consecutive.
2. Detta indennità non è cumulabile con altri compensi percepiti per il medesimo fine.
3. Detta attività, riconducibile alle Strutture Segreterie Amministrative Studenti, Ufficio Protocollo Generale e URP, deve rispecchiare i seguenti criteri:
 - 1.gestione delle code c/o sportelli dedicati al ricevimento dell'utenza;
 - 2.rapporti continuativi e indifferibili con l'utenza "esterna" e studentesca;
 - 3.attività di sportello assicurata tutti i giorni per turni continuativi superiori alle 2 ore di ricevimento, in orari predeterminati, resi pubblici ufficialmente sulla pagina web di struttura;
 - 4.gestione contemporanea del ricevimento fisico e di "sportelli telefonici" con numeri dedicati.
4. I responsabili di Sezione (Amministrazione centrale) sono tenuti a far pervenire semestralmente gli elenchi degli aventi diritto.
5. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per un importo pari a 11 mensilità complessive e fino ad esaurimento delle risorse all'uopo disponibili.

6. L'amministrazione entro fine novembre 2018 monitorerà l'ammontare di risorse erogate per l'indennità di cui al presente articolo e ne darà informativa ai Soggetti Sindacali.

ART. 7

(Indennità di rischio - art. 64, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018)

1. La somma di € 28.071,00 è destinata a remunerare l'indennità di rischio di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c), del vigente CCNL, ad eccezione dell'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti (*rischio radiologico*) e dell'indennità per i centralinisti ipovedenti.

ART. 8

(Risparmi)

1. I risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti di cui agli articoli 3, 4 e 5 saranno ripartiti, in un'unica soluzione, tra gli aventi titolo, secondo i criteri e le modalità evidenziati nell'articolo 4.

ART. 9

(Personale universitario conferito in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale)

1. Nelle more dell'applicazione degli articoli 64 e seguenti del C.C.N.L. 2006 – 2009 (tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 10 del C.C.N.L. 2016 - 2018) e della formale sottoscrizione del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università degli Studi di Foggia, anche l'indennità di cui all'art. 2 è corrisposta al personale conferito in convenzione con il S.S.N..
2. Si procederà al recupero in occasione dell'erogazione delle corrispondenti indennità di incentivazione che l'Azienda Ospedaliera andrà a determinare e liquidare, agli aventi titolo, per l'anno 2018.
3. I risparmi conseguenti confluiranno nel Fondo ex art. 63 del vigente CCNL, ai sensi dell'art. 64, comma 6 del medesimo C.C.N.L..

ART. 10

(Vigenza e spesa)

1. Il presente contratto collettivo integrativo ha efficacia per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018.
2. La spesa complessiva, pari a € 1.574.700,00, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo di bilancio 101020102, esercizio finanziario 2018 (*"Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale – art. 87 CCNL Università"*).

ART. 11
(Norma finale)

1. Le indennità di cui al presente contratto annullano e sostituiscono quelle di cui al contratto collettivo integrativo di *“Proroga per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018 dell’efficacia del contratto collettivo integrativo – stipulato in data 28.6.2017 – in materia di trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 87, personale di categoria B, C, D”*, stipulato in data 08.01.2018, e quelle di cui all’ulteriore contratto collettivo integrativo di *“Proroga per il periodo 01.04.2018 – 31.05.2018 dell’efficacia del contratto collettivo integrativo – stipulato in data 28.6.2017 – in materia di trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 87, personale di categoria B, C, D”*, stipulato in data 17.04.2018, la cui corresponsione è avvenuta salvo conguaglio.